



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Silvia Vitro

Presidente

Dott.ssa M.Luciana Dughetti

Giudice Relatore

Dott.ssa Rachele Olivero

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3482/2024** promossa da:

Controparte_1, con il patrocinio dell'avv.to E.Chinaglia e dell'Avv.to C.Damato, elettivamente domiciliato in Torino, Via Pietro Micca n. 21 presso il difensore avv.to Chinaglia.

Attore

contro

CP_2, con il patrocinio dell'avv.to L.Putaturo, elettivamente domiciliato in Torino, C.so Matteotti n.31 presso il difensore avv.to Putaturo.

AMM.RE DI SOSTEGNO DI

Controparte_3

[...], con il patrocinio dell'avv.to F.Iozzo, elettivamente domiciliato in Torino, C.so Montevecchio n. 50 presso il difensore avv.to Iozzo.

Convenuti

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito - Sezione Specializzata in materia di Impresa – reiectis contrariis,

In via preliminare,

respingere tutte le eccezioni dei convenuti in quanto infondate e/o inammissibili;

in via principale,

previo licenziamento di idonea CTU medico – legale sulla persona del socio di maggioranza sig. Controparte_3, laddove ritenuta opportuna e necessaria, a) dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace e/o inesistente la lettera di convocazione dell'assemblea dei soci della società CP_2 [...] tenutasi in data 21 novembre 2023 presso lo studio del notaio Persona_1 di Torino, per difetto di capacità di agire e di capacità giuridica in capo al socio unico sig. Controparte_3 giacché nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale che sue facoltà psichiche erano perturbate al punto da impedire al convenuto una oggettiva valutazione del contenuto e degli effetti della lettera di convocazione negozio e quindi di formarsi di una volontà cosciente; in ogni caso dichiarare nulla la predetta lettera di convocazione in quanto la firma in calce alla medesima era apocrifa e quindi non riconducibile alla volontà del sig. Controparte_3;

b) dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace e/o inesistente la delibera di revoca dell'amministratore e nomina di nuovo amministratore della società CP_2 di cui al verbale di assemblea dei soci della società CP_2 a rogito notaio Persona_1 di Torino, rep. 40371, racc. 27141, nonché tutti gli atti conseguenti e successivi, per difetto di capacità di agire e di capacità giuridica in capo al Socio unico sig. Controparte_3 giacché nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale che sue facoltà psichiche erano perturbate al punto da impedire al convenuto una oggettiva valutazione del contenuto e degli effetti della delibera e quindi di formarsi di una volontà cosciente;

per l'effetto,

c) accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1 è Amministratore Unico della predetta CP_2 [...]

-condannare quest'ultima al pagamento degli emolumenti non percepiti dall'attore sino alla data di effettiva reintegra nella carica oltre interessi e rivalutazione;

in via di mero subordine,

d) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, dichiarare l'inesistenza della giusta causa richiamata nella delibera di revoca dell'amministratore e nomina di nuovo amministratore della società CP_2 di cui al verbale di assemblea dei soci della società CP_2 del 21 novembre 2023 a rogito notaio Persona_1 di Torino, rep. 40371, racc. 27141, nonché nella successiva delibera di conferma della predetta revoca di cui al verbale di assemblea dei soci della società CP_2 del 20 marzo 2024 a rogito notaio Persona_2 di Torino, rep. 19693, racc. 14984, e conseguentemente condannare la società CP_2 in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e

subendi dall'attore da quantificarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore ad euro 100.000,00.

In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio oltre accessori ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Sentenza esecutiva”

Per la convenuta CP_2

“ Piaccia al Tribunale Ill.mo,

dichiarare l'improcedibilità delle domande ex adverso formulate, per i motivi indicati in atti, in via subordinata, rigettare le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria delle spese del presente giudizio e del giudizio cautelare, oltre rimborso forfettario 15% ex lege, CPA E IVA.”

Per il convenuto CP_3 **in amministrazione di sostegno con la Dott.ssa** CP_3

“ In ossequio al termine concesso dal Giudice, la Dott.ssa Controparte_3 , nella sua qualità di amministratrice di sostegno di CP_3 CP_3 , precisa le conclusioni come segue:

Voglia codesto Ill.mo Tribunale,

contrariis reiectis,

in via pregiudiziale

dichiarare l'incompetenza del Tribunale, essendo la controversia devoluta ad un arbitro in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 14 dello statuto della CP_2

in via ulteriormente pregiudiziale

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per la sussistenza di una clausola compromissoria non dovesse essere accolta, per i gradati motivi di cui in atti dichiarare cessata la materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell'attore, pronunciando l'improcedibilità delle domande,

in via di ulteriore subordine, nel merito

nella denegata e non creduta ipotesi in cui le eccezioni pregiudiziali non dovessero essere accolte, rigettare le domande dell'attore, in quanto infondate per i gradati motivi di cui in atti;

in via istruttoria

- rigettare, in quanto improcedibili e comunque inammissibili, le istanze istruttorie dell'attore, per i motivi di cui alla memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c.;

- per il ritenuto caso di necessità, ammettere il seguente capitolo di prova:

1) vero che la foto di cui al doc. 16 che si rammostra al teste e che ritrae il signor CP_3 è stata scattata in data 16 aprile 2024 dalla dott.ssa Controparte_3, presso il Tribunale di Torino, alla presenza del signor Persona_3 (badante del signor CP_3).

Si indica come teste: Persona_3 residente in Torino, Corso Principe Oddone, 86;

- ferme le eccezioni di inammissibilità, nel denegato e non creduto caso di ammissione di uno o più dei capitoli da 12 a 18 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. dell'attore, ammettere, in prova contraria, il seguente capitolo di prova:

2) vero che il giorno 29 febbraio 2024 il signor Testimone_1 si è presentato presso l'ufficio della dott.ssa Controparte_3, in Torino, Corso Rosselli, n. 73, ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

- "a) CP_3 non era a conoscenza della vendita della centrale;
- b) è stato lui a comunicare al signor CP_3, con una telefonata fatta il giorno 17.07.2023 alle ore 20.19, che la centrale era stata venduta e che CP_3 avrebbe reagito dando uno schiaffo alla badante;
- c) la stessa sera il signor CP_1 sarebbe andato a Cantoira a casa sua con modi minacciosi riferendogli inoltre che il telefono del signor CP_3 era caduto e si era rotto;
- d) da quella sera non è più riuscito a parlare con CP_3;
- e) CP_3 non si fidava di CP_1 e Per_4 e quindi gli chiedeva di non lasciare la centrale;
- f) di avere avuto sentore che ci fosse stata fretta a vendere la centrale".

Si indica come teste il signor Testimone_1, residente in Cantoira, via alla Centrale, n. 9;

in ogni caso con vittoria di spese del giudizio, ivi compreso quello cautelare, oltre al rimborso forfetario del 15%, alla cpa e all'iva."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. **Controparte_1** conveniva in giudizio la società **CP_2** e **Controparte_3**, socio unico della predetta società, rappresentato dall'Amministratore di sostegno **Controparte_3**.

Parte attrice rappresentava di avere rivestito, dopo il periodo di emergenza epidemiologica, il ruolo di amministratore unico della **CP_2** e di un'altra società del Boero, uomo non più giovane e molto facoltoso, per il quale l'attore aveva lavorato quale assistente personale sin dal 2017, tenuto conto delle complessive condizioni di salute del convenuto e dell'assenza di parenti stretti.

Nel maggio del 2023 le condizioni di salute del **CP_3** peggioravano e nell'ottobre si rendeva necessario un intervento chirurgico; in tale periodo si verificavano episodi anomali ed in particolare ai più stretti collaboratori dell'anziano veniva impedito di incontrarlo, in quanto persone non desiderate. In data 23.10.2023 il **CP_1** riusciva comunque ad incontrare l'anziano, trovandolo soporoso e in stato confusionale; era in tale occasione che apprendeva, da tale sig. **Per_5** che il **CP_3** aveva rilasciato una delega ad un legale affinché lo rappresentasse.

In data 15.11.2023 il ricorrente riceveva due distinte missive, apparentemente predisposte dal **CP_3** e dallo stesso sottoscritte, che preannunciavano la convocazione dell'assemblea di PFM e della Residence Zurigo Srl per la "*revoca per giusta causa dell'amministratore unico*", comunicazioni che il **CP_1** contestava senza esito alcuno.

Passava poi a descrivere quanto accaduto il successivo 21 novembre 2023 e quindi il tentativo di alcune persone, fra cui il **Per_5** di forzare la porta d'ingresso della sede della società, vicenda che rendeva necessario l'intervento della Forze dell'Ordine.

In data 21.11.2023, presso lo studio del Notaio **Per_1**, veniva celebrata l'assemblea della **Cont**, nel corso della quale il **CP_1** veniva revocato dalla sua funzione di amministratore per giusta causa in ragione del venire meno del rapporto di fiducia riposto dal **CP_3**, e quindi nominato **CP_4** quale amministratore.

Appreso quanto accaduto e ritenendo che il **CP_3** fosse stato vittima di una vera e propria congiura che lo vedeva vittima di circonvenzione d'incapace, il **CP_1** decideva a sporgere denuncia.

Nel merito, per quanto d'interesse, impugnava quindi sia la lettera di convocazione dell'assemblea che la delibera assunta il 21.11.2023; entrambi gli atti prestavano il fianco a plurimi profili di invalidità.

Attese le deteriorate condizioni di salute del **CP_3**, non appariva credibile che lo stesso si fosse spontaneamente e volontariamente determinato a porre in essere tali atti, che quindi scontavano profili di nullità, perché frutto di una condotta induttiva integrante gli estremi del reato di cui all'art. 643 c.p.; in via gradata i due atti erano comunque annullabili, giusto disposto ex art. 428 c.c. e la revoca, assunta

in assenza di una fondata ragione giustificatrice, esponeva la società a risarcire l'amministratore ingiustamente rimosso dal proprio incarico.

In via preliminare instava per la sospensione immediata e inaudita altera parte della deliberazione assunta in data 21.11.2023, a cui faceva seguito la fase cautelare di cui si dirà.

2. In data 18.4.2024 si costituiva la società, in persona dell'Amministratore Unico Dott. CP_5 [...] contestando in via pregiudiziale l'esistenza, nello Statuto della società, di una clausola compromissoria (art. 14), secondo cui : “ *Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili, se nominati, ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.*

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Torino entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dai soci rappresentanti l'intero capitale sociale.” e pertanto l'improcedibilità delle domande promosse dal CP_1 .

In via gradata, rappresentava peraltro che la delibera impugnata dall'attore era stata sostituita integralmente da una nuova deliberazione, assunta in data 20.3.2024, che confermava la deliberazione di revoca per giusta causa del CP_1 dalla veste di amministratore e, preso atto delle dimissioni dell'amministratore CP_6 veniva nominato quale amministratore il Dott. CP_5 la sostituzione della delibera impugnata comportava quindi la cessazione della materia del contendere, giusto combinato disposto ex artt. 2479 ter co. 4 e 2377 co. 8 c.c..

La società entrava poi nel merito, per mero scrupolo come rappresentato, circa le ragioni che avevano indotto la stessa a revocare per giusta causa il CP_1 , fra cui l'omessa redazione e deposito del bilancio relativo all'esercizio 31.12.2022, la stipulazione di un preliminare per la vendita dell'azienda e dell'immobile di proprietà della PFM, atto compiuto ancor prima che fossero conferiti all'amministratore i relativi poteri, nonché, infine, la falsificazione della firma del CP_3 utilizzata in un verbale di assemblea del 7.7.2023, nel corso della quale al CP_1 sarebbero stati attribuiti i poteri per concludere l'affare, apocrifia accertata con una perizia, che aveva provveduto alla comparazione tra le firma del CP_3 , risalenti a tale periodo, e quella apposta nel predetto verbale.

3. In pari data (18.4.2024) si costituiva anche il convenuto CP_3 , assistito dall'Amministratore di sostegno Dott.ssa Controparte_3 , nominata con decreto del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Torino in data 30.12.2023.

Sulla scorta di accertamenti e test neurologici compiuti nei mesi successivi alla nomina Cont rappresentava che il CP_3 , pur affetto da patologie, manteneva capacità di ragionamento e comprensione, che gli consentivano di autodeterminarsi; era quindi da escludersi che lo stesso fosse incapace di intendere e volere.

Richiamava il contenuto della clausola di cui all'art. 14 dello Statuto, osservando che i motivi di impugnazione denunciati dal CP_1 riguardavano diritti disponibili come tali compromettibili agli arbitri; peraltro la delibera impugnata era stata sostituita da altra assunta nel corso dell'assemblea del 20.3.2024, con la partecipazione dell'Amministratore, autorizzata dal GT, nel corso della quale il CP_3 aveva nuovamente espresso la propria volontà di revocare dalla carica di amministratore il CP_1 per giusta causa; il contenuto della predetta delibera, riportato in comparsa, illustrava le condotte ascrivibili al CP_1 che giustificavano il venire meno del necessario rapporto fiduciario con la società e quindi la revoca per giusta causa; ne conseguiva pertanto la cessata materia del contendere ovvero la carenza di interesse in capo all'attore.

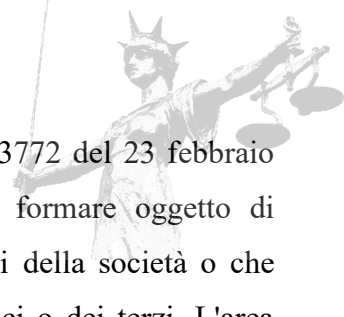
Richiamava poi nel merito gli atti di straordinaria amministrazione compiuto dal CP_1 in assenza di poteri ed utilizzando la falsa firma apposta al verbale del 7.7.2023, come accertato da perizia.

All'esito dell'udienza del 23.9.2024 il Tribunale non accoglieva le istanze istruttorie dedotte dall'attore e rimetteva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per l'udienza del 5.5.2025.

**

Va premesso che l'azione cautelare, citata in narrativa ed avente ad oggetto la sospensione della deliberazione del 21.11.2023, è stata respinta proprio in ragione della sostituzione dell'atto impugnato con una nuova deliberazione assembleare, circostanza che nel merito comporterebbe la pronuncia di cessata materia del contendere e quindi, ancor prima, il venire meno delle ragioni cautelari che avrebbero potuto condurre all'eventuale sospensione dell'efficacia della delibera, non più sussistenti in ragioni delle successive decisioni assunte dalla società, secondo quanto previsto dall'art. 2377 comma 8 c.c..

Seguendo l'ordine logico di trattazione delle difese promosse dalle parti convenute, ritiene il Collegio che l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale, ritualmente e tempestivamente eccepita dalla società e dal CP_3 , sia fondata e debba essere accolta, assorbendo le ulteriori questioni di merito promosse dall'attore.



Va premesso, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sezione I, n. 3772 del 23 febbraio 2005), che le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso arbitrale, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. L'area della indisponibilità deve ritenersi quindi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.

Fra queste, particolare rilievo assumono le controversie che riguardano il mancato rispetto dei principi di chiarezza e veridicità che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio, la cui osservanza non è solo circoscritta ai rapporti tra le parti, ma investe intuibilmente profili di natura pubblicistica, in ragione delle finalità del documento, che incidono quindi anche nei rapporti con terzi soggetti; è stato quindi ritenuto non compromettibile in arbitrato l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ. in relazione all'art. 2315 e 2293 cod. civ., fondata sulla violazione da parte dell'amministratore medesimo delle disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri (*"Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio; pertanto, non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ., in relazione agli artt. 2315 e 2293 cod. civ., non facendo eccezione - come invocato nella specie - la avvenuta insorgenza della controversia fra coniugi altresì soci in detta società."* C.Cass. 18600/2011). Poste tali premesse, ed avuto riguardo al contenuto della clausola arbitrale e alla natura della vicenda dedotta in giudizio, si osserva quanto segue.

L'art. 14 dello Statuto della PFM dispone : *"qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili, se nominati, ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico. L'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Torino entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente*

”; sotto il profilo soggettivo la disposizione statutaria investe quindi tutti i soggetti che appartengono alla società, siano essi soci, che amministratori, sindaci e revisori contabili.

Con riguardo alle materie rimesse alla competenza arbitrale, la pattuizione riguarda qualsiasi controversia, fra cui quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari.

Parte attrice ha osservato, con riguardo all’eccezione di incompetenza, di non essere più amministratore in ragione dell’esclusione subita; il **CP_1** sarebbe quindi terzo estraneo e, parrebbe comprendere, le previsioni statutarie a lui non opponibili.

La circostanza che il convenuto non rivesta più la qualifica di amministratore di **Cont** non assume alcun apprezzabile rilievo, poiché le ragioni che hanno condotto alla sua revoca da parte dell’assemblea dei soci e quindi all’assunzione della prima delibera di esclusione del 21.11.2023, concernono atti da lui compiuti in qualità di amministratore e trovano quindi causa proprio in tale incarico, comportando un’estensione della vigenza temporale della disposizione statutaria, che appare quindi idonea a radicare la competenza anche per vicende pregresse, nonostante la cessazione della carica di amministratore del **CP_1** (in tal senso e condivisibilmente Tribunale di Genova 29 agosto 2023 e Tribunale di Palermo 22 marzo 2022).

Va peraltro osservato, nel merito, che l’attore non solo contestava la decisione assunta nel novembre 2023 ed avente ad oggetto la revoca delle sue funzioni, ma nelle conclusioni invocava anche l’accertamento della sua perdurante veste di amministratore della società e come tale titolare del diritto alla corresponsione di emolumenti; quindi da un lato il **CP_1** si afferma terzo estraneo alla società, salvo pretendere che l’annullamento della delibera determini la ricostituzione del suo rapporto come amministratore della stessa.

Quanto alla perimetrazione della clausola, l’ampia formulazione non lascia dubbi circa la portata del patto ed in ordine alla volontà delle parti, da apprezzare secondo gli usuali canoni ermeneutici previsti per i contratti, posto che la disposizione in esame è contenuta in un atto privato di natura pattizia (Statuto) con cui le parti hanno inteso regolare i rapporti societari e disporre la relativa competenza in capo all’arbitro, da nominarsi con le modalità indicate.

Spetta quindi all’Arbitro provvedere in ordine al giudizio circa la validità della lettera di convocazione inviata al **CP_1** , per le ragioni esposte nelle difese, e della delibera del 21.11.2023, non riguardante materie inderogabili, ribadendo comunque che la predetta delibera ha formato oggetto di successiva sostituzione con una nuova deliberazione, sempre concernente la revoca per giusta causa del **CP_1** , assunta dall’unico socio **CP_3** assistito dall’Amministratore di Sostegno.

Come già osservato nel giudizio cautelare, la sostituzione della delibera impugnata comporta una cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, giusto combinato

disposto ex art. 2479 ter co. 4 e 2377 con. 8 c.c., residuando solo il profilo delle spese del giudizio da regolare dinanzi all'Arbitro; quanto alle difese in punto promosse dall'attore in ordine alla seconda deliberazione, non impugnata, si tratta di profili ugualmente rimessi alla competenza dell'Arbitro.

Si osserva peraltro che il Tribunale, nella fase cautelare, aveva respinto l'istanza di sospensione della delibera del 23.11.2023, ritenendo, con ordinanza di data 30.4.2024, che la delibera impugnata fosse stata sostituita con altra, il cui contenuto coincideva con quello deliberato nel verbale impugnato e rilevando che la stessa appariva, seppure in base ad una sommaria deliberazione, conforme alla legge, come previsto dall'art. 2377 co. 8 c.c.; non risulta che tale ordinanza sia stata impugnata con reclamo.

Le spese del giudizio gravano su parte attrice, da liquidarsi a favore del CP_3 e della società CP_2 secondo i valori medi, parametrati allo scaglione da €. 26.000,00 a €. 52.000,00; debbono essere liquidate tutte e quattro le fasi del giudizio, dimezzando la fase istruttoria non celebrata; il quantum per ciascuna parte convenuta è quindi pari a €. 6.713,00.

Occorre regolare altresì le spese della fase cautelare introdotta con l'avvio del giudizio; i relativi compensi debbono essere liquidati, tenendo conto del valore indeterminato, in €. 3.228,00 a favore di ciascuna parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torino, devoluta alla competenza dell'Arbitro in forza di clausola compromissoria di cui all'art. 14 dello Statuto di CP_2

Dichiara tenuto e condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_2 e Controparte_3 assistito dall'Amministratore di Sostegno Controparte_3, che si liquidano per ciascuna parte in €. 6.713,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %.

Dichiara tenuto e condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_2 e Controparte_3 assistito dall'Amministratore di Sostegno Controparte_3 nella fase cautelare, che si liquidano per ciascuna parte in €. 3.228,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %.

Così deciso in Torino, Camera di Consiglio del 13.6.2025.

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Vitro

Il Giudice relatore



Arbitrato in Italia